

Reg. n. 136/66/CEE del 22 settembre 1966. (G.U.C.E. 30 settembre 1966, N. L 172. Entrato in vigore il 1° ottobre 1966.)

Regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

Il Consiglio della Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, e in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che nella Comunità la situazione dei mercati dei grassi di origine vegetale o marina è caratterizzata dall'importanza del fabbisogno e dalla scarsità della produzione totale; che pertanto gli Stati membri dipendono largamente dal mercato mondiale per quanto riguarda il loro approvvigionamento in questo settore; che questa situazione comune giustifica, in linea generale, l'eliminazione dei vari ostacoli all'importazione e la loro sostituzione, salvo per determinati prodotti dell'olivicoltura, con la tariffa doganale comune che, attraverso il suo dazio nullo sulle materie prime, facilita l'approvvigionamento delle industrie e, gravando con dazi i prodotti lavorati, protegge le industrie in questione procurando al tempo stesso ai consumatori un approvvigionamento a prezzi ragionevoli;

considerando però che l'eliminazione degli ostacoli all'importazione lascia il mercato comunitario dei semi e frutti oleosi e dei relativi oli in balia delle perturbazioni causate sia da talune importazioni dai paesi terzi, sia dalle disparità provocate da paesi terzi tra i prezzi dei prodotti ottenuti dai semi e frutti oleosi ed i prezzi di tali semi e frutti; che tali perturbazioni pregiudicano gravemente gli interessi dei produttori e delle industrie di trasformazione e che è pertanto necessario prevedere misure atte a porvi rimedio nel rispetto degli impegni internazionali;

considerando che, data la situazione del mercato mondiale, l'eliminazione degli ostacoli alle importazioni comprometterebbe alcune produzioni agricole o industriali della Comunità, se i suoi effetti non fossero compensati da quelli di altri provvedimenti; che il consumo di olio di oliva potrebbe infatti subire una contrazione, se il prezzo degli oli concorrenti diminuisse notevolmente; che inoltre altri oleaginosi sono esposti alla concorrenza diretta degli stessi prodotti importati dai paesi terzi a dazi ridotti o in esenzione da dazio;

considerando che la coltura dell'olivo e la produzione di olio d'oliva hanno un'importanza particolare per l'economia di alcune regioni della Comunità, dove

costituiscono sovente la risorsa essenziale di una parte notevole della popolazione; che per importanti categorie di consumatori l'olio di oliva costituisce la fonte più importante di grassi; che la coltura di semi oleosi, in particolare della colza, del ravizzone e del girasole, contribuisce alla produttività delle aziende, permettendo a queste ultime di migliorare il loro equilibrio tecnico e finanziario; che è pertanto necessario sostenere tali produzioni con misure adeguate;

considerando quindi che il collocamento sul mercato dei raccolti deve garantire ai produttori della Comunità un'equa remunerazione, il cui livello può essere definito, per l'olio di oliva, da un prezzo indicativo alla produzione e, per i semi oleosi, da un prezzo indicativo; che la differenza tra questi prezzi e quelli accettabili per il consumatore rappresenta l'integrazione che è opportuno concedere per raggiungere lo scopo perseguito;

considerando che i consumatori di olio d'oliva accordano generalmente a questo prodotto una preferenza rispetto agli altri prodotti analoghi, ciò che permette la vendita dell'olio d'oliva ad un prezzo superiore a quello di detti prodotti analoghi; che è pertanto possibile fissare, tenuto conto del prezzo dei prodotti concorrenti, un prezzo indicativo di mercato ad un livello atto a garantire in linea di massima al produttore, attraverso gli introiti di mercato, una parte notevole della remunerazione necessaria;

considerando che il prezzo indicativo di mercato dell'olio di oliva può raggiungere il suo scopo soltanto se il prezzo effettivamente praticato sul mercato sia per quanto possibile vicino al prezzo indicativo di mercato; che è quindi necessario prevedere meccanismi stabilizzatori sia negli Stati membri produttori sia alla frontiera della Comunità;

considerando che la stabilità perseguita potrà essere raggiunta all'interno della Comunità se nelle zone di produzione verrà data la possibilità di offrire l'olio di oliva agli organismi competenti degli Stati membri; che, data la concentrazione geografica della produzione e del consumo, il prezzo d'intervento che detti organismi devono versare come contropartita può essere uguale per tutti i centri d'intervento; che, inoltre, per raggiungere un equilibrio costante tra offerta e domanda e per ovviare alle conseguenze dell'irregolarità della produzione, è opportuno prevedere la possibilità di incaricare gli organismi di intervento di costituire una scorta regolatrice;

considerando che, per stabilizzare il mercato della Comunità al livello desiderato, segnatamente evitando che le fluttuazioni del mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità, è opportuno prevedere la riscossione di un prelievo all'importazione il cui ammontare corrisponda alla differenza tra un prezzo d'entrata derivato dal prezzo indicativo di mercato ed i prezzi praticati sul mercato mondiale; che, per assicurare una protezione completa e coerente, le sanse di oliva, i residui della lavorazione dell'olio di oliva e le olive destinate alla fabbricazione di olio devono essere sottoposti ad un regime avente gli stessi effetti;

considerando che la sospensione del prelievo o la concessione di una restituzione in favore dell'olio di oliva utilizzato nella fabbricazione di conserve di pesci e di legumi è necessaria per permettere agli interessati di affrontare la concorrenza dei prodotti analoghi fabbricati utilizzando oli acquistati al prezzo del mercato

mondiale;

considerando che l'approvvigionamento dei consumatori di olio di oliva potrebbe essere compromesso qualora il rapporto tra il prezzo mondiale e il prezzo comunitario fosse tale da provocare l'esportazione di olio di oliva in quantità rilevanti; che, inoltre, le importazioni o le esportazioni di tale prodotto potrebbero in determinate circostanze provocare perturbazioni sul mercato; che occorre pertanto prevedere misure per rimediare a tali situazioni;

considerando che, per quanto riguarda i semi oleosi, la protezione degli agricoltori contro i rischi che, malgrado il sistema di integrazioni previsto, risultassero dalle vicissitudini del mercato può essere garantita da misure di intervento consistenti nell'acquisto delle quantità offerte agli organismi competenti a prezzi di intervento che, data l'estensione territoriale della produzione rispetto al piccolo numero di centri di trasformazione, debbono essere fissati tenendo conto delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato;

considerando che l'elenco dei semi che beneficiano del regime sopra descritto deve essere stabilito in modo da comprendere le specie la cui coltura è per il momento maggiormente estesa; che deve tuttavia essere possibile estendere tale regime, in funzione dell'esperienza acquisita, ad altri semi;

considerando che la soppressione delle misure che favoriscono la produzione dell'olio di vinaccioli in taluni Stati membri rende necessari provvedimenti speciali allo scopo di permettere all'industria produttrice di tale olio di adattarsi alle nuove condizioni di mercato;

considerando che la coerenza delle disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi verrebbe compromessa se i loro effetti potessero venir cumulati con quelli di aiuti incompatibili con il trattato; che è tuttavia necessario prevedere, in attesa dell'attuazione di una politica agricola comune nel settore del lino, una eccezione per gli aiuti concessi alla produzione di semi di lino utilizzati per la produzione di olio;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti negli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un Comitato di gestione,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

1. È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei semi e dei

frutti oleosi, nonché dei grassi di origine vegetale o estratti di pesci o di mammiferi marini.

2. - *omissis* -

TITOLO I

Regime degli scambi

Articolo 2

1. Le importazioni comunitarie di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e di prodotti dei codici NC 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31, 1522 00 39 sono subordinate alla presentazione di un titolo di importazione.

Le esportazioni di olio di oliva fuori della Comunità sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione.

Le esportazioni fuori della Comunità di altri prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2, possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal relativo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione dell'articolo 3.

Il titolo di importazione o di esportazione è valido in tutta la Comunità.

Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una garanzia che assicuri l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo caso di forza maggiore, rimane acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità d'applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 2-bis

1. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora il prezzo di mercato dell'olio d'oliva nella Comunità superi in modo significativo il prezzo indicativo alla produzione

diminuito dell'aiuto alla produzione e di un importo che tenga conto delle variazioni del mercato e delle spese di inoltro dell'olio d'oliva dalle zone di produzione verso le zone di consumo, per un periodo di almeno tre mesi, al fine di garantire l'approvvigionamento di olio d'oliva in misura adeguata al mercato della Comunità mediante l'importazione di questo prodotto da paesi terzi, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 38,

- sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per l'olio d'oliva, determinandone le modalità,

- aprire un contingente di importazione di olio d'oliva ad un'aliquota ridotta dei dazi della tariffa doganale comune e determinarne le modalità di gestione.

Tali misure si applicano per il periodo minimo strettamente necessario, che non può comunque superare la data di conclusione della campagna in questione.

Articolo 2-ter

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti in questione, è subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 228 del trattato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischiano di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2. I prezzi di intervento sotto i quali un dazio addizionale all'importazione può essere imposto sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi d'intervento che devono essere superati per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati segnatamente in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui gli effetti negativi di cui al paragrafo 1 si verificano o rischiano di verificarsi.

3. I prezzi d'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi d'importazione cif della partita in questione.

I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato di importazione comunitario per il prodotto.

4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 38. Tali modalità comportano in particolare:

- a) la determinazione dei prodotti cui possono essere applicati dazi addizionali all'importazione ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,
- b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.

Articolo 3

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione di olio di oliva e di semi di ravizzone e di colza raccolti nella Comunità, sulla base dei corsi o dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. Per quanto riguarda l'attribuzione delle quantità esportabili con restituzione, si adotta il metodo β

a) più idoneo alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace delle risorse disponibili e che tenga conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni della Comunità, senza tuttavia creare discriminazioni tra piccoli e grandi operatori,

b) meno gravoso dal punto di vista amministrativo per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione,

c) in grado di evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.

Essa può essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario. Per quanto riguarda l'olio di oliva, la restituzione può inoltre essere fissata a livelli diversi a seconda della qualità e della presentazione quando la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.

Le restituzioni sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Per l'olio d'oliva tale fissazione può aver luogo in particolare:

a) periodicamente,

b) mediante gara se la situazione del mercato lo giustifica.

Per l'olio d'oliva la gara può essere limitata a taluni paesi di destinazione, taluni

quantitativi e qualità e presentazioni.

Tranne in caso di fissazione mediante gara, l'ammontare della restituzione è fissato almeno una volta al mese. In caso di necessità, le restituzioni possono essere modificate nell'intervallo dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

4. Le restituzioni per l'olio di oliva sono fissate prendendo in considerazione:

a) la situazione e le prospettive di evoluzione:

- sul mercato della Comunità, dei prezzi dell'olio di oliva e delle disponibilità;

- nel commercio internazionale, dei prezzi dell'olio di oliva;

b) limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato.

Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consenta di determinare il corso più favorevole dell'olio di oliva, si può tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e della differenza constatata durante un periodo rappresentativo tra tale prezzo e quello dell'olio di oliva.

L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza esistente tra il prezzo dell'olio di oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese di esportazione dei prodotti su quest'ultimo mercato.

5. Le restituzioni per i semi di ravizzone e di colza sono fissate prendendo in considerazione:

a) i prezzi praticati nella Comunità sui vari mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione nonché il livello dei prezzi di mercato, nella Comunità, dei semi di ravizzone e di colza e le prospettive di evoluzione di tali prezzi;

b) la situazione nella Comunità delle disponibilità di tali prodotti rispetto alla domanda;

c) i corsi più favorevoli constatati sui vari mercati dei paesi terzi importatori;

d) le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale;

e) l'aspetto economico delle esportazioni previste;

f) i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato.

6. La restituzione è concessa soltanto su domanda e su presentazione del

relativo titolo di esportazione.

7. L'importo della restituzione all'esportazione dell'olio di oliva e dei semi di ravizzone e di colza è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello in vigore in tale data

a) alla destinazione indicata sul titolo o, se del caso,

b) alla destinazione reale se diverse dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso l'importo applicabile non può superare l'importo applicabile alla destinazione indicata sul titolo.

Al fine di evitare l'utilizzazione illecita della flessibilità di cui al presente paragrafo, possono essere adottate le misure appropriate.

8. È possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 per l'olio di oliva e i semi di ravizzone e di colza che beneficiano di restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 38.

9. Il rispetto dei limiti di volume derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato è garantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili per i prodotti in questione. Tenuto conto del rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo dell'Uruguay, la fine di un periodo di riferimento lascia impregiudicata la validità dei titoli di esportazione.

10. Le modalità d'applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni relative alla redistribuzione delle quantità esportabili non attribuite o non utilizzate, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 3-bis

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 3-ter

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato adotta le regole generali di applicazione del presente paragrafo.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione, entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa.

4. Nell'applicazione del presente articolo occorre rispettare gli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228, paragrafo 2, del trattato.

TITOLO II

Olio d'oliva

Articolo 4

1. È istituito, per la Comunità, un prezzo indicativo alla produzione.

Questo prezzo è fissato nella fase del commercio all'ingrosso per l'olio d'oliva vergine corrente avente acidità libera espressa in acido oleico pari a 3,3 g per 100 g.

2. Per le campagne di commercializzazione 1998/99 - 2003/2004 il prezzo indicativo alla produzione di cui al paragrafo 1 è fissato a 383,77 ecu/100 kg.

3. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su

proposta della Commissione, la campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

Articolo 5

(articolo abrogato dal 1/11/04 dal Reg.CE 1638/98)

1. È istituito un aiuto alla produzione di olio d'oliva. Esso è diretto a contribuire alla formazione di un reddito equo per i produttori.

L'aiuto è concesso agli oleicoltori in base al quantitativo di olio d'oliva effettivamente prodotto.

Ferme restando le varie riduzioni della normativa comunitaria, l'aiuto deve essere versato integralmente agli oleicoltori.

2. Per le campagne di commercializzazione 1998/99 - 2003/2004 l'ammontare unitario dell'aiuto alla produzione di cui al paragrafo 1 è fissato a 132,25 ecu/100 kg.

3. Il quantitativo massimo di olio d'oliva al quale si applica l'aiuto di cui al paragrafo 1 è di 1.777.261 tonnellate per campagna. Tale quantitativo massimo garantito è ripartito tra gli Stati membri in forma di quantitativi nazionali garantiti (QNG) nel modo seguente:

- *omissis* -

4. In casi che devono essere autorizzati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38, ogni Stato membro può destinare al sostegno delle olive da tavola una parte del suo QNG e del suo aiuto alla produzione di olio d'oliva.

In tal caso, il QNG preso in considerazione ai fini dell'applicazione dei paragrafi 5 e 6 è quello di cui al paragrafo 3 diminuito di una quantità corrispondente agli aiuti accordati alle olive da tavola.

5. Se per una campagna di commercializzazione la produzione effettiva di uno Stato membro è inferiore al suo QNG:

a) il 20% della differenza è ripartito tra gli Stati membri che hanno superato il rispettivo QNG nella stessa campagna; la ripartizione è effettuata proporzionalmente ai QNG degli Stati beneficiari; e

b) l'80% della differenza viene aggiunto unicamente per la campagna successiva al QNG dello Stato membro in questione.

I quantitativi residui sono ripartiti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38.

6. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 2 è concesso in ogni Stato membro la cui produzione effettiva, per la quale il diritto all'aiuto è stato riconosciuto, è inferiore o uguale al QNG, se del caso maggiorato a norma del paragrafo 5.

Negli altri Stati membri, l'importo unitario dell'aiuto concesso è pari all'importo di cui al paragrafo 2, corretto mediante applicazione di un coefficiente. Tale coefficiente è calcolato dividendo il QNG dello Stato membro interessato, eventualmente aumentato a norma del paragrafo 5, per la produzione effettiva alla quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto.

7. Per orientare i controlli relativi alla determinazione del quantitativo di olio ammesso a beneficiare dell'aiuto, le rese in olive e in olio sono fissate, per ogni campagna, secondo zone omogenee di produzione.

8. Le organizzazioni di produttori riconosciute o le loro unioni riconosciute possono essere associate ai lavori destinati a determinare la produzione effettiva di cui al paragrafo 5, nonché ai lavori destinati a stabilire le rese di cui al paragrafo 7.

9. Una percentuale dell'aiuto alla produzione assegnato all'insieme o a una parte dei produttori è destinata al finanziamento di azioni di carattere regionale volte a migliorare la qualità della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola e il relativo impatto ambientale in ciascuno Stato membro produttore.

Per le campagne di commercializzazione 1998/99 - 2003/2004, la percentuale di cui al primo comma è fissata all'1,4 % dell'aiuto alla produzione assegnato ai produttori di olio d'oliva e di olive da tavola.

10. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

11. Le rese di cui al paragrafo 7 e le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 ed eventualmente secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

Articolo 5-bis

[1. A partire dalla campagna 1991/1992, e per il periodo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4-bis, agli oleicoltori la cui produzione media è inferiore a 500 kg di olio d'oliva per campagna viene concesso un aiuto complementare alla produzione. L'ammontare di tale aiuto è di 3 ECU per 100 kg.

2. Se del caso, le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38.] (articolo abrogato dal Reg.(CE) n.1638/98).

Articolo 6

Il prezzo indicativo alla produzione è fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'esigenza di mantenere il necessario volume di produzione nella Comunità.

Articolo 7

[Il prezzo rappresentativo del mercato è fissato ad un livello che permette lo smaltimento normale della produzione di olio d'oliva tenendo conto, in particolare, del prevedibile andamento del mercato dei grassi vegetali.] (articolo abrogato dal Reg. (CE) n.1638/98).

Articolo 8

[Il prezzo d'intervento è pari al prezzo indicativo alla produzione diminuito dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5, nonché di un importo che tenga conto delle variazioni del mercato e delle spese di inoltro dell'olio d'oliva dalle zone di produzione verso le zone di consumo.] (articolo abrogato dal Reg. (CE) n.1638/98).

Articolo 9

[Il prezzo d'entrata è fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga, per un luogo di transito di frontiera della Comunità, il livello del prezzo rappresentativo di mercato, tenuto conto dell'incidenza delle misure previste all'articolo 11, paragrafo 3. Il luogo di transito di frontiera in questione è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 38.] (articolo abrogato dal Reg. (CE) n.1638/98).

Articolo 10

(articolo abrogato dal Reg. CEE n.1915/87).

[Al fine di permettere lo scaglionamento delle vendite, il prezzo rappresentativo di mercato, il prezzo d'intervento e il prezzo d'entrata sono maggiorati mensilmente, durante almeno cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio, di un importo identico per i tre prezzi.

Le maggiorazioni mensili, uguali per ciascun mese, sono fissate ogni anno dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, tenendo conto delle spese medie di magazzinaggio e d'interesse nella Comunità.]

Articolo 11

[1. La Comunità può realizzare, direttamente o indirettamente, negli Stati membri [o in paesi terzi], azioni di informazione e altre azioni volte a promuovere il consumo di olio d'oliva e di olive da tavola di produzione comunitaria.

Le azioni di cui al primo comma possono riguardare:

- a) la diffusione delle conoscenze, in particolare per quanto concerne le qualità nutrizionali dell'olio d'oliva;
- b) le analisi di mercato volte ad ampliare il mercato dell'olio d'oliva;
- c) le azioni di pubblicità, di pubbliche relazioni e di promozione a favore del consumo dell'olio d'oliva, in particolare per evidenziare i suoi pregi qualitativi e quelli dei prodotti per la cui preparazione è utilizzato l'olio d'oliva;
- d) i lavori di ricerca, in particolare quelli aventi ad oggetto l'esame scientifico degli aspetti nutrizionali dell'olio d'oliva;
- e) la valutazione dei risultati delle campagne promozionali.

2. La Commissione comunica al Consiglio il programma delle azioni che intende intraprendere nel corso della o delle campagne successive. Al fine dell'elaborazione di questo programma, la Commissione può in particolare consultare organismi specializzati in materia di analisi di mercato e di pubblicità, nonché istituti di ricerca.

3. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono decise dalla Commissione, previa consultazione del comitato di gestione dei grassi, secondo la procedura prevista all'articolo 39.

4. Le spese inerenti alle azioni di cui al paragrafo 1 possono essere finanziate al 100% dalla Comunità e sono considerate interventi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38 .] (articolo abrogato dall'art.15 del Reg.(CE) n.2826/2000 del 1/1/2001).

Articolo 11-bis

(Articolo abrogato dal 1/11/2004 dal Reg.CE 1513/01)

Gli Stati membri adottano, per quanto di loro competenza, le misure necessarie

per sanzionare le infrazioni al regime di aiuto di cui all'articolo 5. Nel caso un'infrazione venga segnalata dalle agenzie di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, gli Stati membri decidono in merito alle iniziative da adottare nei dodici mesi successivi alla segnalazione.

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di cui al primo comma subito dopo averle adottate.

Articolo 12

(articolo abrogato dal Reg.CE 1638/98)

[1. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri produttori sono tenuti ad acquistare durante i mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre di ogni campagna, alle condizioni adottate conformemente al paragrafo 4, l'olio d'oliva di origine comunitaria che viene loro offerto dai produttori o dalle associazioni o unioni riconosciute in applicazione del regolamento (CEE) n. 1360/78 o dalle organizzazioni di produttori o loro unioni riconosciute a norma del presente regolamento, nei centri d'intervento stabiliti nelle zone di produzione. L'acquisto avviene al prezzo d'intervento. Il prezzo di acquisto è adattato mediante applicazione di una tabella di maggiorazione e di diminuzioni se la denominazione o la qualità dell'olio offerto all'intervento non corrisponde a quella per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento.

Inoltre, se la consegna dell'olio viene effettuata, a richiesta dell'organismo d'intervento, in una località diversa dal centro indicato dal venditore al momento dell'offerta, si tiene conto per il pagamento dell'olio della variazione delle spese di trasporto intervenuta per il venditore.

2. Gli organismi d'intervento vendono all'interno della Comunità l'olio d'oliva da essi acquistato, in condizioni tali da non turbare il mercato nella fase della produzione.

2-bis. In deroga al paragrafo 2, può essere decisa la cessione gratuita di quantitativi di olio d'oliva in giacenza all'intervento nell'ambito di operazioni puntuali di aiuti di emergenza. Tale decisione può prevedere altresì condizioni di trasformazione e di consegna ai beneficiari.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta:

- a) le condizioni per l'intervento durante gli ultimi tre mesi della campagna;
- b) le condizioni per la vendita da parte degli organismi d'intervento dell'olio da essi acquistato;
- c) i criteri applicabili per la determinazione dei centri d'intervento.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, con particolare riferimento alla decisione di cui al paragrafo 2-bis e alla fissazione dei centri di intervento, sono stabilite in base alla procedura di cui all'articolo 38.]

Articolo 12-bis

(Articolo abrogato dal 1/11/2004 dal Reg.CE 1638/98)

Per regolarizzare il mercato, in caso di grave perturbazione dello stesso in determinate regioni della Comunità, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 38, di autorizzare organismi che offrano sufficienti garanzie e riconosciuti dagli Stati membri, a concludere contratti di ammasso per l'olio d'oliva da essi posto in commercio. Tra gli organismi interessati, la precedenza è data alle associazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 952/97.

Le misure di cui al primo comma possono essere attuate, tra l'altro, quando il prezzo medio constatato sul mercato durante un periodo rappresentativo è inferiore al 95% del prezzo d'intervento applicabile nel corso della campagna 1997/1998.

L'importo dell'aiuto concesso per la conclusione dei contratti e le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare i quantitativi, le qualità e la durata dell'ammasso degli oli interessati sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 38 in maniera tale da garantire un impatto rilevante sul mercato. L'aiuto può essere concesso mediante gara.

Articolo 13

(Articolo abrogato dal 1/11/2004 dal Reg.CE 1638/98)

Per attenuare gli effetti dell'irregolarità dei raccolti sull'equilibrio tra offerta e domanda ed ottenere così la stabilizzazione dei prezzi al consumo, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che gli organismi d'intervento costituiscano una scorta regolatrice di olio d'oliva; secondo la stessa procedura il Consiglio adotta le condizioni relative alla costituzione, alla gestione ed allo smercio di tale scorta.

Articolo 14

(Articolo abrogato dal 1/11/2004 dal Reg.CEE 3290/94)

[1. All'atto dell'importazione dai paesi terzi di olio d'oliva non trattato delle sottovoce 1509 10 e 1510 00 10, e se il prezzo d'entrata è superiore al prezzo cif, viene riscosso un prelievo il cui importo è pari alla differenza tra questi due prezzi.

2. Il prezzo cif, calcolato per il luogo di transito in frontiera di cui all'articolo 9, è determinato in base alle più favorevoli possibilità d'acquisto sul mercato mondiale, i corsi sono modificati in funzione delle eventuali differenze rispetto alla denominazione o alla qualità per la quale è stato fissato il prezzo d'entrata.

3. Se le libere quotazioni sul mercato mondiale non sono determinanti per il prezzo d'offerta e tale prezzo sia inferiore ai corsi mondiali, il prezzo cif è sostituito, soltanto per le importazioni di cui trattasi, da un prezzo determinato in funzione del prezzo d'offerta.

4. Il prelievo è fissato dalla Commissione. I criteri per la determinazione del prezzo cif e del prezzo di cui al paragrafo 3, nonché le modalità d'applicazione del presente articolo, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 38.].

Articolo 15

(Articolo abrogato dal 1/11/2004 dal Reg.CEE 3290/94)

[1. All'atto dell'importazione dai paesi terzi di olio d'oliva delle sottovoci 1509 90 00 e 1510 00 90, viene riscosso un prelievo composto di un elemento mobile corrispondente al prelievo applicabile alla quantità, che può essere fissata forfettariamente, di olio d'oliva necessario alla sua produzione e di un elemento fisso destinato a proteggere l'industria di trasformazione.

2. Nel caso in cui per uno o più luoghi di provenienza i prezzi d'offerta sul mercato mondiale dell'olio d'oliva delle sottovoci 1509 90 00 e 1510 00 90 non siano in correlazione con il prezzo cif di cui all'articolo 14, tale prezzo è sostituito, ai fini del calcolo dell'elemento mobile del prelievo, da un prezzo determinato sulla base dei prezzi d'offerta suindicati.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38.].

Articolo 16

(Articolo abrogato dal 1/11/2004 dal Reg.CEE 3290/94)

[1. Se le offerte sul mercato mondiale dell'olio d'oliva non trattato non permettono di determinare la tendenza effettiva di tale mercato, il prelievo all'importazione dei prodotti di cui agli articoli 14 e 15 è fissato mediante gara.

2. La Commissione fissa periodicamente il tasso del prelievo minimo tenendo conto, fra l'altro, dei tassi di prelievo indicati dagli offerenti. L'offerente che abbia indicato un tasso di prelievo pari o superiore al prezzo minimo è dichiarato aggiudicatario ed è tenuto ad importare la quantità di prodotto precisata nella domanda al tasso di prelievo da lui indicato.

3. Tuttavia, le importazioni concernenti quantitativi che non influiscono sulla

situazione del mercato non sono soggette al regime di gara suindicato. In tal caso, il prelievo da riscuotere è l'ultimo prelievo minimo fissato prima dell'importazione.

4. Nel caso in cui l'evoluzione del mercato mondiale differisca secondo le presentazioni di olio d'oliva non trattato, possono essere fissati per le presentazioni in causa prelievi minimi diversi.

5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le regole generali d'applicazione del presente articolo.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38.].

Articolo 17

(Articolo abrogato dal 1/11/2004 dal Reg.CEE 3290/94)

[1. All'atto dell'importazione dai paesi terzi di olive di cui alle sottovoci 0709 90 39 e 0711 20 90 viene riscosso un prelievo calcolato in base al prelievo applicabile a norma dell'articolo 14 all'olio d'oliva, secondo il tenore di olio del prodotto importato.

Il prelievo riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8% del valore del prodotto importato; tale importo viene fissato forfettariamente.

2. All'atto dell'importazione dai paesi terzi di prodotti di cui alle sottovoci 2306 90 19, 1522 00 31 e 1522 00 39, viene riscosso un prelievo calcolato, in base al prelievo applicabile all'olio d'oliva, secondo il tenore di olio del prodotto importato./P>

3. Quando si applica l'articolo 16, viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 un prelievo che tiene conto del prelievo minimo applicabile alla quantità di olio d'oliva contenuta in tali prodotti. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 1 è applicabile il paragrafo 1, secondo comma.

4. La Commissione fissa periodicamente i prelievi di cui al presente articolo.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alla determinazione del tenore di olio, che può essere fissato forfettariamente, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38.].

Articolo 18

(Articolo abrogato dal 1/11/2004 dal Reg.CEE 3290/94)

[1. Quando si applicano gli articoli 14 e 15 e l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, il

prelievo applicabile a un'importazione è quello in vigore il giorno dell'importazione.

Per quanto riguarda tuttavia l'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), il prelievo può essere fissato in anticipo, su richiesta dell'interessato, alle condizioni adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38.].

Articolo 19

(Articolo abrogato dal 1/11/2004 dal Reg.CEE 3290/94)

[1. Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 17 è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione.

Ogni esportazione fuori della Comunità di olio d'oliva è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione.

Se il prelievo o la restituzione vengono fissati in anticipo, la fissazione anticipata è trascritta sul titolo che serve come documento giustificativo della fissazione medesima.

2. Gli Stati membri rilasciano il titolo a chiunque ne faccia domanda, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Tuttavia, quando si applica l'articolo 16, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri rilasciano i titoli d'importazione di olio d'oliva soltanto agli offerenti che abbiano indicato un tasso di prelievo pari o superiore al prelievo minimo. Il titolo d'importazione o di esportazione è valido in tutta la Comunità.

Il rilascio di tali titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo; la cauzione viene incamerata, in tutto o in parte, se l'operazione non viene realizzata entro tale termine o se viene realizzata solo parzialmente.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38. Esse comportano la durata di validità dei titoli e possono prevedere una data limite per il loro rilascio.].

Articolo 20

1. All'atto dell'esportazione di olio di oliva verso i paesi terzi, se i corsi mondiali sono superiori al prezzo comunitario, può essere riscosso un prelievo pari alla

differenza tra questi prezzi.

[2. Per quanto concerne gli oli d'oliva che non hanno subito un processo di raffinazione, l'importo del prelievo non può essere superiore al prezzo cif dell'olio di oliva, diminuito del prezzo rappresentativo di mercato fissato in applicazione degli articoli 4 e 6. Il prezzo cif è determinato in base alle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale; i corsi sono adeguati in funzione delle eventuali differenze rispetto alla denominazione o alla qualità dei prodotti in questione.

Per quanto concerne gli oli di oliva che hanno subito un processo di raffinazione l'importo del prelievo non può essere superiore al prezzo cif di cui al precedente comma, diminuito del prezzo rappresentativo di mercato; all'importo della differenza si applica, a seconda dei casi, un coefficiente di 111 che rappresenta la quantità di olio di oliva vergine necessaria per la produzione di 100 kg di olio di oliva rettificato, o un coefficiente di 149 che rappresenta la quantità d'olio di sansa di oliva greggio necessaria per la produzione di 100 kg di olio di sansa di olive rettificato.] (paragrafo abrogato dal Reg.CE 1638/98)

3. Il prelievo all'esportazione è fissato dalla Commissione.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 20-bis

(Articolo abrogato dal 1/11/04 dal Reg.CEE 1638/98)

1. L'olio di oliva utilizzato per la fabbricazione di conserve di pesci del codice NC 1604, ad eccezione della sottovoce 1604 30, di conserve di crostacei e molluschi del codice NC 1605 e di conserve di ortaggi e legumi dei codici NC 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, beneficia di un regime di restituzione alla produzione.

2. L'importo della restituzione è fissato in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario. A tal fine sono presi in considerazione:

- l'onere all'importazione applicabile all'olio di oliva della sottovoce NC 1509 90 00 durante un periodo di riferimento;

- gli elementi stabiliti alla fissazione delle restituzioni all'esportazione applicabili per gli oli di oliva della sottovoce NC 1509 90 00 durante un periodo di riferimento.

[La restituzione è pari all'importo di cui al primo comma, aumentato di un importo pari all'aiuto al consumo applicabile alla data di applicazione della restituzione.]

3. La restituzione fissata precedentemente è mantenuta quando la differenza tra

tale restituzione e la nuova non supera un importo da determinare.

[4. In caso di modifica rilevante del prezzo rappresentativo di mercato, all'inizio del periodo di validità della restituzione, si può tener conto, per la fissazione della stessa, anche della differenza tra il nuovo prezzo rappresentativo e quello valido precedentemente.]

5. Il diritto alla restituzione è acquisito al momento dell'utilizzazione dell'olio nella fabbricazione di conserve. Gli Stati membri garantiscono, attraverso un regime di controllo, che la restituzione venga accordata solo per l'olio di oliva utilizzato per la fabbricazione di conserve di cui al paragrafo 1.

6. La restituzione alla produzione è fissata ogni due mesi dalla Commissione.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo, e segnatamente quelle relative al regime di controllo di cui al paragrafo 4, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 20-ter

(Articolo abrogato dal Reg.CE 3290/94)

[1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che possono compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari ed i limiti delle stesse.

2. Se si presenta la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio.

Il Consiglio può a maggioranza qualificata adottare una decisione che modifichi o annulli la misura in questione.]

Articolo 20-quater

1. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente regolamento devono:

- a) essere composte di olivicoltori singoli e/o di organizzazioni di produzione e di valorizzazione delle olive e dell'olio d'oliva composte esclusivamente di olivicoltori;
- b) essere in grado di verificare la produzione di olive e di olio d'oliva dei propri soci;
- c) qualora non facciano parte di una unione riconosciuta:
 - essere abilitate a presentare una domanda di aiuto alla produzione per tutti gli olivicoltori soci;
 - essere abilitate a ricevere l'aiuto e ad assegnare a ciascun socio la rispettiva quota;
- d) qualora facciano parte di un'unione, essere abilitate a sottoporre all'unione, ai fini della presentazione della domanda di aiuto, una distinta della produzione di ciascun socio;
- e) avere un numero minimo di soci o rappresentare una percentuale minima di olivicoltori o della produzione di olio della regione nella quale sono costituite;
- f) escludere, per il complesso della loro attività, qualsiasi discriminazione tra i produttori atti a diventare soci, basata segnatamente sulla nazionalità o sul luogo del loro stabilimento;
- g) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che gli aderenti all'organizzazione che lo desiderino possano recedere:
 - dopo aver partecipato all'organizzazione per un periodo di almeno tre anni dal riconoscimento di quest'ultima e
 - a condizione che ne avvisino per iscritto l'organizzazione almeno un anno prima.

2. Le unioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente regolamento devono:

- a) essere composte soltanto di organizzazioni quali definite al paragrafo 1;
- b) essere in grado di coordinare e verificare l'attività delle organizzazioni che le compongono;
- c) essere abilitate a presentare una domanda di aiuto unica per tutti i produttori

aderenti alle organizzazioni;

d) essere abilitate a ricevere l'aiuto e ad assegnare la rispettiva quota a ciascuno dei produttori di cui alla lettera c);

e) essere composte di un numero minimo di organizzazioni o rappresentare una percentuale minima della produzione dello Stato membro interessato;

f) prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che gli aderenti all'unione che lo desiderino possano recedere:

- dopo aver partecipato all'unione per un periodo di almeno tre anni dal riconoscimento di quest'ultima e

- a condizione che ne avvisino per iscritto l'unione almeno un anno prima.

3. Il riconoscimento di un'organizzazione o di un'unione è revocato qualora le condizioni per il riconoscimento non siano state o non siano più soddisfatte.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista nell'articolo 38.

Articolo 20-quinquies

1. Una percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione versato alle organizzazioni e unioni riconosciute in base al presente regolamento è trattenuta. Il conseguente importo è destinato a contribuire alla copertura delle spese derivanti dalle attività che risultano dall'articolo 5, paragrafo 7, e dall'articolo 20-quater.

Per le campagne di commercializzazione 1998/99 - 2003/2004, la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione di cui al primo comma è fissata allo 0,8%.

2. Dal momento della presentazione della domanda di aiuto da parte di un'unione, lo Stato membro interessato è autorizzato a versare a tale unione un anticipo da stabilirsi sull'importo dell'aiuto.

[3. Se i prezzi sul mercato comunitario si mantengono, nel corso di un periodo da stabilirsi, a un livello prossimo al prezzo d'intervento, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 38, che le organizzazioni di produttori o le loro unioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78 possano concludere contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva da esse commercializzato .] (paragrafo abrogato dal Reg.CE n.1638/98).

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la

procedura di cui all'articolo 38.

TITOLO III

Altri oli vegetali e semi oleosi prodotti nella Comunità

Articolo 21

Le disposizioni degli articoli da 22 a 29 si applicano ai seguenti semi oleosi:

- semi di colza e di ravizzone,
- semi di girasole.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può decidere di applicare le presenti disposizioni ad altri semi oleosi.

Articolo 22

1. Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, viene fissato per la Comunità un prezzo indicativo e un prezzo d'intervento per ogni singola specie di seme oleoso.

2. Fatto salvo l'articolo 25, questi prezzi rimangono validi per l'intera durata della campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo. Essi si riferiscono ad una qualità tipo e vengono fissati nella fase del commercio all'ingrosso, merce resa magazzino non scaricata.

3. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la campagna di commercializzazione:

- inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno per i semi di colza e di ravizzone;
- inizia il 1° agosto e termina il 31 luglio per i semi di girasole.

4. Il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, i prezzi indicati al paragrafo 1 e la qualità tipo cui tali prezzi si riferiscono.

Articolo 23

I prezzi indicativi vengono fissati ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'esigenza di mantenere il necessario volume di produzione nella Comunità.

Articolo 24

1. Il prezzo d'intervento viene fissato detraendo dal prezzo indicativo:

- un elemento che tenga conto delle variazioni del mercato,
- un elemento che tenga conto delle spese di trasporto dei semi dalle zone di produzione alle zone di utilizzazione.

I due elementi sono quelli validi in caso di raccolto normale.

2. I centri d'intervento vengono determinati, previa consultazione degli Stati membri interessati, secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 24-bis

1. Per i semi di colza e di ravizzone denominato "doppio zero", il prezzo indicativo, il prezzo d'intervento e il prezzo d'acquisto all'intervento sono maggiorati di un premio.

2. Detto importo è fissato in modo da migliorare l'approvvigionamento della Comunità di semi "doppio zero".

Esso è stabilito dal Consiglio contemporaneamente ai prezzi indicativo e d'intervento e secondo la stessa procedura.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni cui debbono soddisfare i semi per poter essere denominati "doppio zero" sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38.

Articolo 25

Per consentire lo scaglionamento delle vendite, il prezzo indicativo, il prezzo d'intervento e il prezzo d'acquisto all'intervento sono maggiorati mensilmente, per cinque mesi almeno, per un periodo da determinare a decorrere dall'inizio del quinto mese della campagna per i semi di colza e di ravizzone e dall'inizio del

quarto mese della campagna per i semi di girasole, di un importo identico per questi tre prezzi.

Le maggiorazioni mensili, uguali per ciascun mese, sono fissate ogni anno dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, tenuto conto delle spese medie di magazzinaggio e di interesse nella Comunità.

Articolo 26

1. Un organismo d'intervento acquista dal 1° novembre al 31 maggio o, per quanto riguarda i semi di girasole offerti all'intervento in Spagna e in Portogallo, dal 1° agosto al 30 aprile, alle condizioni stabilite conformemente ai paragrafi 2 e 3, i semi di origine comunitaria che gli sono offerti. Il prezzo d'acquisto all'intervento è pari al 94% del prezzo d'intervento. Eventualmente, tale prezzo d'acquisto è aumentato delle maggiorazioni mensili e del premio di cui all'articolo 24-bis e adeguato dell'importo di cui all'articolo 27-bis, paragrafo 4.

Tuttavia, se la qualità del seme offerto all'organismo d'intervento non corrisponde a quella per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento, il prezzo d'acquisto viene modificato mediante applicazione di una tabella di maggiorazioni e diminuzioni. Inoltre, se la consegna del seme viene effettuata, a richiesta dell'organismo d'intervento, in una località diversa dal centro indicato dal venditore all'atto dell'offerta, per il pagamento della merce si tiene conto della variazione delle spese di trasporto intervenuta per il venditore.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le condizioni relative all'intervento, in particolare i principi secondo cui gli organismi d'intervento smerciano i semi acquistati.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alla quantità e all'entità delle partite offerte, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 27

1. Quando il prezzo indicativo valido per una specie di semi è superiore al prezzo del mercato mondiale, determinato per questa specie in conformità dell'articolo 29, è concessa un'integrazione per i semi di detta specie raccolti e trasformati nella Comunità. Fatte salve le eventuali eccezioni decise in applicazione del paragrafo 3 e le disposizioni dell'articolo 27-bis, l'integrazione è pari alla differenza tra questi prezzi.

L'integrazione da concedere per i semi di colza e di ravizzone "doppio zero" è fissata sulla base del prezzo indicativo, maggiorato dell'importo di cui all'articolo 24-bis.

2. Quando il diritto all'integrazione di cui al paragrafo 1 è acquisito durante i primi due mesi della campagna, può inoltre essere versata una indennità di pronta commercializzazione.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce:

a) i principi per la concessione dell'integrazione di cui al paragrafo 1;

b) i principi per la fissazione dell'importo dell'integrazione in caso di situazione anormale;

c) le modalità di controllo del diritto all'integrazione; questo controllo può riguardare sia i semi di origine comunitaria, sia quelli importati dai paesi terzi; per questi ultimi può essere previsto un sistema di titoli di importazione corredati da deposito cauzionale;

d) le condizioni alle quali viene accordata la fissazione anticipata dell'ammontare dell'integrazione;

e) le condizioni d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2.

4. L'importo dell'integrazione è fissato dalla Commissione.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 27-bis

1. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa per periodi di tre campagne di commercializzazione, e per la prima volta per le campagne di commercializzazione 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991, quantitativi massimi garantiti per i semi di colza e di ravizzone prodotti nella Comunità, nonché per i semi di girasole prodotti nella Comunità.

In deroga a quanto disposto dal comma precedente, per la sola campagna di commercializzazione 1991/1992 il Consiglio ragguglia i quantitativi massimi garantiti a quelli vigenti nella campagna 1990/1991.

2. I quantitativi massimi garantiti per i semi di colza, ravizzone e girasole sono determinati tenendo conto della produzione durante un periodo di riferimento e della prevedibile evoluzione della domanda.

3. Quando la produzione di semi di colza, di ravizzone o di girasole, stimata prima della fine del mese di ottobre, superi il quantitativo massimo garantito per i semi e per la campagna considerati, l'importo dell'aiuto per detta campagna è

ridotto di un importo pari all'incidenza, sul prezzo indicativo, di un coefficiente commisurato all'entità del superamento.

Qualora l'applicazione del primo comma alla produzione effettiva anziché alla produzione stimata all'inizio della campagna di commercializzazione comportasse una diminuzione dell'importo dell'integrazione diversa dalla diminuzione applicata, l'importo dell'aiuto per la successiva campagna di commercializzazione è adeguato in modo da tener conto di questa situazione.

In deroga a quanto disposto al primo e secondo comma, l'adeguamento dell'importo dell'aiuto concesso per i semi di colza e ravizzone prodotti in Spagna relativamente alla campagna di commercializzazione 1991/1992 è operato in modo che il prezzo indicativo che ne risulta sia lo stesso in Spagna e nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

3 bis. Al momento della stima e della constatazione della produzione, non si tiene conto, ai fini del presente articolo, dei quantitativi raccolti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

4. In caso di applicazione del paragrafo 3, il prezzo di acquisto all'intervento è diminuito nella stessa misura dell'importo dell'aiuto.

5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le regole per la determinazione del coefficiente di cui al paragrafo 3, primo comma.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38.

Articolo 28

(Articolo abrogato dal Reg.CE 3290/94)

[1. All'atto dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità può essere concessa una restituzione il cui importo è al massimo pari alla differenza tra i prezzi comunitari ed i corsi mondiali quando i primi siano superiori ai secondi.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali relative alla concessione della restituzione, alla fissazione del suo importo ed eventualmente alla sua fissazione anticipata.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 29

Il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comunità, è determinato sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli; all'occorrenza, i corsi sono adattati per tener conto di quelli di prodotti concorrenti. I criteri per tale determinazione ed il luogo di transito di frontiera, che è fissato per ciascuna specie di semi, sono stabiliti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 30

Ciascuno Stato membro, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di abolizione delle proprie misure nazionali aventi per effetto di aumentare i prezzi degli oli vegetali diversi dall'olio di oliva, può concedere aiuti alla produzione di olio di vinaccioli raccolti nella Comunità.

Articolo 31

Fino all'applicazione di una politica agricola comune nel settore del lino, gli Stati membri possono concedere aiuti alla produzione di semi di lino utilizzati per la produzione di olio.

Articolo 32

Gli aiuti di cui agli articoli 30 e 31 possono essere concessi soltanto per prodotti che abbiano fruito direttamente o indirettamente, nello Stato membro in questione, di un sostegno del prezzo nella campagna che precede l'applicazione del presente regolamento.

Gli aiuti devono essere concessi a decorrere dalla prima campagna di applicazione del presente regolamento e, al massimo, nella misura necessaria per mantenere tale sostegno.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'istituzione, al calcolo e alla concessione di detti aiuti, anteriormente alla loro applicazione.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 33

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 34

Sono incompatibili con l'applicazione del presente regolamento ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), le misure prese dagli Stati membri destinate ad aumentare il prezzo degli altri oli vegetali rispetto al prezzo dell'olio d'oliva per garantire lo smercio della produzione nazionale di quest'ultimo.

Articolo 35

1. Le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva che figurano in allegato sono obbligatorie per la commercializzazione di questi prodotti in ciascuno degli Stati membri nonché negli scambi intracomunitari e con i paesi terzi.

2. Per il commercio al minuto possono essere commercializzati soltanto gli oli di cui ai punti 1 a) e b), 3 e 6 dell'allegato.

3. Durante un periodo che scade il 31 dicembre 1989 gli Stati membri possono autorizzare:

- per la commercializzazione nel loro territorio, l'impiego delle denominazioni e delle definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'olive riconosciute all'interno di ciascuno Stato membro al 31 ottobre 1987;

- per l'olio di cui al punto 3 dell'allegato destinato all'esportazione, l'impiego dei termini "olio d'oliva puro".

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare le denominazioni e le definizioni contenute nell'allegato.

5. In caso di difficoltà di commercializzazione, nella Comunità, dei prodotti che figurano nell'allegato può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 38, di prorogare per uno o più dei prodotti in questione la data del 31 dicembre 1989 di cui al paragrafo 3.

Tale proroga non può eccedere i due anni.

Articolo 35-bis

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 possono essere stabilite norme di commercializzazione; esse possono riguardare, in particolare, la classificazione per qualità, l'imballaggio e la presentazione. Una volta adottate tali norme, i prodotti cui si applicano possono essere commercializzati soltanto conformemente a dette norme.

2. Gli Stati membri sottopongono a un controllo di conformità i prodotti per i quali sono stabilite norme di commercializzazione. Essi informano la Commissione del sistema istituito per l'applicazione del presente paragrafo.

3. Le norme di commercializzazione sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38. Tali norme sono adottate tenendo conto delle esigenze tecniche di produzione e di commercializzazione nonché dell'evoluzione dei metodi di determinazione delle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche dei prodotti di cui all'articolo 1. Le modalità d'applicazione del presente articolo nonché gli eventuali metodi di analisi sono adottati secondo la stessa procedura.

Articolo 36

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può modificare l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 o adottare per tali prodotti, in deroga al presente regolamento, le misure necessarie per tener conto delle particolari condizioni in cui i prodotti stessi potrebbero trovarsi.

Articolo 36-bis

1. L'olio d'oliva consegnato ai fini dell'aiuto alimentare è acquistato sul mercato della Comunità o proviene dalle scorte detenute dagli organismi d'intervento.

Gli oli vegetali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), consegnati ai fini dell'aiuto alimentare, sono acquistati sul mercato della Comunità.

2. Tuttavia, in caso d'urgenza o d'indisponibilità sul mercato comunitario, i prodotti di cui al paragrafo 1 possono essere acquistati in un paese in via di sviluppo.

3. I criteri di mobilitazione dei prodotti, in particolare quelli secondo i quali viene effettuato l'acquisto sul mercato della Comunità o viene decisa l'utilizzazione dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi di intervento, sono adottati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

4. Le modalità di mobilitazione e di fornitura dei prodotti consegnati ai fini dell'aiuto alimentare vengono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38.

Articolo 37

(articolo abrogato dal Reg.CE n.1513/2001)

[1. È istituito un Comitato di gestione dei grassi, in appresso denominato "Comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.]

Articolo 38

1. La Commissione è assistita da un "comitato di gestione per i grassi" (in appresso denominato "il Comitato").

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 39

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 40

Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 38.

Articolo 41

1. Il regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune, e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano ai mercati dei prodotti di cui all'articolo 1 a decorrere dall'applicazione del presente regolamento.

2. Gli ammontari di compensazione previsti dall'articolo 3, paragrafo 6, sono considerati come prelievi nei confronti dei paesi terzi ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune.

Articolo 42

Nell'applicazione del presente regolamento si deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 42-bis

- omissis -

Articolo 42-ter

1. Entro il 30 giugno 1985 la Commissione trasmetterà al Consiglio una relazione per consentirgli di esaminare le misure particolari da adottare eventualmente per le olive da tavola delle sottovoci 07.01 N I, ex 07.02 A, 07.03 I, ex 07.04 B, ex 20.01 C e ex 20.02 F.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta entro il 31 dicembre 1985 le misure particolari di cui al paragrafo 1.

Articolo 43

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

È applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d), ed e), a

decorrere dal 1° novembre 1966 e agli altri prodotti di cui all'articolo 1 a decorrere dal 1° luglio 1967.

Qualora siano necessarie disposizioni transitorie per facilitare il passaggio dal regime in vigore negli Stati membri al regime previsto dal presente regolamento, in particolare nel caso in cui l'applicazione del regolamento a decorrere dalle date previste debba incontrare, per taluni prodotti, notevoli difficoltà, dette disposizioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38. La loro validità è limitata al primo anno d'applicazione del presente regolamento a ciascun prodotto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 22 settembre 1966.

Per il Consiglio

il presidente

B. W. Biesheuvel

Allegato (1)

Descrizioni e definizioni di oli di oliva e di oli di sansa d'oliva di cui all'articolo 35

1. OLI DI OLIVA VERGINI

Gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazione dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:

a) Olio extra vergine di oliva

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

b) Olio di oliva vergine

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

c) Olio di oliva lampante

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

2. OLIO DI OLIVA RAFFINATO

Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

3. OLIO DI OLIVA - COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

4. OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO (2)

Olio ottenuto dalla sansa d'oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

5. OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO

Olio ottenuto dalla raffinazione dell'olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

6. OLIO DI SANSA DI OLIVA

Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

(1) Allegato sostituito dal regolamento (CEE) n. 1915/87, sostituito dal regolamento (CEE) n. 356/92, modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1638/98 e, da ultimo, così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1513/2001, a decorrere dal 1° novembre 2003, ad eccezione del punto 4 che si applica a decorrere dal 1° novembre 2001. Il testo dell'allegato, applicabile fino al 31 ottobre 2003, recita:

"Allegato

Denominazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui all'articolo 35

1. Oli di oliva vergini

Oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, in particolare termiche, che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:

a) olio extra vergine di oliva:

olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

b) olio di oliva vergine (il termine "fino" può essere usato nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso):

olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

c) olio di oliva vergine corrente:

olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 3,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

d) olio di oliva vergine lampante:

olio di oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è superiore a 3,3 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

2. Olio di oliva raffinato:

Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione di oli di oliva vergini, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

3. Olio di oliva:

Olio di oliva ottenuto da un taglio di olio di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 1,5 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

4. Olio di sansa di oliva greggio:

Olio ottenuto mediante trattamento al solvente di sansa di oliva, esclusi gli oli ottenuti con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

5. Olio di sansa di oliva raffinato:

Olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa di oliva greggio, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

6. Olio di sansa di oliva:

Olio ottenuto da un taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 1,5 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria."

(2) Il presente punto 4 si applica a decorrere dal 1° novembre 2001.
